

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rimborso spese e prosecuzione del giudizio

Ove il giudizio prosegua, soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.11.2017, n. 27274

...omissis...

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel determinare l'entità delle spese, liquidando per il grado di appello il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta (quando in primo grado era stata disposta la compensazione integrale delle spese) e, per entrambi i gradi di giudizio, operando una liquidazione complessiva, senza alcuna specificazione, non attribuendo le spese vive e, comunque, al di sotto dei minimi tariffari senza fornire alcuna giustificazione.

1.1. Premessa la legittimazione del ricorrente, pur in presenza di difensore antistatario, (cfr, Cass. ordinanza n. 13516 del 30/05/2017 "in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia

attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sè considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista"), la prima censura è infondata.

1.2. La sentenza delle Sezioni Unite n. 19014 del 11/09/2007 posta a base della decisione del Giudice di appello ha statuito che ove il giudizio prosegua, come nel caso in esame, soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado.

1.3. Ne consegue l'infondatezza della censura nella parte in cui assume quale parametro per la liquidazione delle spese del grado di appello il valore della controversia di primo grado, e non il valore del disputatum del giudizio di appello (ovvero l'entità delle spese del primo grado).

2. Le ulteriori censure sono, invece, fondate laddove il Giudice di appello non ha tenuto conto delle spese vive, documentate, e ha liquidato le spese al disotto dei minimi tariffari senza fornire alcuna motivazione. Ed invero, secondo questa Corte in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe. Di recente, poi, questa Corte (ordinanza n. 2386 del 31/01/2017) ha specificato che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

3. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito perchè provveda alla rideterminazione nel quantum delle spese di quel grado ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

pqm

In parziale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2017